

Determina Repertorio n. 48/2019

#### LA DIRIGENTE

#### PREMESSO che:

- con determinazione del 3 marzo 2016 (G. U. n. 53 del 4 marzo 2016) adottata d'intesa dal Presidente del Senato della Repubblica e dalla Presidente della Camera dei deputati, la dottoressa Filomena Albano viene nominata titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;
- con decreto del Garante repertorio n. 116 prot. 885 del 28/04/2016 il Garante uscente Vincenzo Spadafora di concerto con la Garante entrante Filomena Albano decretano la cessazione del regime di *prorogatio* di Vincenzo Spadafora a partire dal 28/04/2016 in cui Filomena Albano assume l'incarico di titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;
- con decreto della Garante n. 97/2018 prot. 3212 del 09/11/2018 è stato approvato il bilancio di previsione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, per l'anno 2019;

VISTO il decreto del Garante repertorio n. 117 prot. n. 988 del 13/05/2016 con il quale la dottoressa Cristiana CORINALDESI, dirigente coordinatrice dell'Ufficio, è delegata alla gestione delle risorse economico – finanziarie in dotazione all'Ufficio e all'esercizio dei poteri contrattuali e di spesa, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, ai sensi degli articoli 5, commi 2 e 3, lettera c) e 11 comma 3, del DPCM 20 luglio 2012, n.168 "Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della Legge 12 luglio 2011, n. 112";

VISTO il Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati delle persone fisiche divenuto efficace a decorrere dal 25 maggio 2018;

CONSIDERATO che il predetto provvedimento comunitario prevede una serie di incombenze a carico della Pubblica amministrazione;

CONSIDERATO che, in particolare, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza è tenuta alla designazione obbligatoria del Responsabile della protezione dati (*Data Protection Officer*) nei termini previsti dal regolamento precitato rientrando nella fattispecie prevista dall'articolo 37, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento generale sulla protezione dei dati, pena l'applicazione di elevate sanzioni amministrative:

VISTO l'articolo 37, comma 5, a norma del quale "il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39";



VISTO l'articolo 37, comma 6, a norma del quale " il responsabile della protezione dati può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi ";

VISTO l'articolo 39 del Regolamento generale sulla protezione (UE) 2016/679 che definisce i compiti del responsabile della protezione dati che si estrinsecano principalmente "a) nell'informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati; b) sorvegliare l'osservanza del regolamento, di altre disposizione dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo; c) fornire un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione e dei dati e sorvegliarne lo svolgimento; d) cooperare con l'autorità di controllo (Garante della privacy); e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

### PRESO ATTO dei compiti sopra indicati, è necessario che il DPO:

- sia indipendente e che quindi non riceva istruzioni per quanto riguarda l'esecuzione dell'incarico;
- sia autonomo, con eventuali proprie risorse umane e finanziarie adeguate;
- non si trovi in situazione di conflitto di interesse e non sia coinvolto in decisioni su misure tecniche organizzative, nelle decisioni sulle finalità del trattamento né ricopra ruoli gestionali;
- abbia una conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dati;
- abbia un elevato standard deontologico.

VISTA la determinazione dirigenziale Rep. n. 124/2019 prot. n. 0000973/2019 in data 30/04/2019 con la quale è stata accertata la mancanza, nell'organico dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza – composto, allo stato, da sole venti unità di personale, compreso un dirigente non generale in posizione di comando obbligatorio– di risorse umane in possesso dei requisiti culturali e professionali necessari per l'ottimale svolgimento delle suddette prestazioni e tale carenza non è altrimenti risolvibile con strumenti flessibili di gestione delle risorse umane;

CONSIDERATA la necessità di ottemperare alle disposizioni e agli obblighi derivanti dal Regolamento europeo in questione (GDPR) e di individuare per questa Amministrazione pubblica un DPO esterno che supporti l'Amministrazione nello svolgimento delle mansioni prescritte dal GDPR ed, in particolare, che fornisca entro 30 giorni dall'inizio delle attività:

a) una valutazione dell'esistenza, della completezza e correttezza degli adempimenti effettuati, alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico, in materia di trattamento e sicurezza dei dati, fornendo un report che evidenzi il grado di conformità dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza alle norme sulla protezione dati;



- b) la verifica e aggiornamento della documentazione (regolamenti, informative .. ) ai fini dell'adeguamento al Regolamento Europeo 679/2016;
- c) la mappatura dei trattamenti al fine del popolamento e tenuta del registro dei trattamenti.

Per tale attività l'affidatario deve garantire almeno 4 incontri con l'Ente, presso la sede dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e consegnare una relazione indirizzata al dirigente coordinatore dell'Ufficio sulle azioni da intraprendere per garantire la protezione dei dati personali su base giuridica.

In seguito, il servizio si esplicherà attraverso il supporto all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e dovrà comprendere almeno le seguenti attività:

- a) informare e fornire consulenza al Titolare e ai Responsabili del trattamento, nonché ai funzionari che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR e dalle altre disposizioni legislative, provvedimenti e Linee Guida dell'Autorità Garante Privacy relative alla protezione dei dati. In tal senso il DPO può indicare al Titolare e/o ai Responsabili i settori funzionali ai quali riservare un audit interno o esterno in tema di protezione dei dati, le attività di formazione interna per il personale che tratta dati personali e a quali trattamenti dedicare maggiori risorse e tempo in relazione al rischio riscontrato;
- b) sorvegliare l'osservanza del GDPR, delle altre normative relative alla protezione dei dati. Fanno parte di questi compiti la raccolta di informazioni per individuare i trattamenti svolti, l'analisi e la verifica dei trattamenti in termini di loro conformità, l'attività di informazione, consulenza e indirizzo nei confronti del Titolare e dei Responsabili del trattamento. E' compreso il compito di tenere il registro delle attività di trattamento;
- c) sorvegliare sulle politiche del titolare in materia di protezione dei dati personali, inclusi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale coinvolto nelle operazioni di trattamento e alle connesse attività di controllo;
- d) fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento, ai sensi dell'art. 35 del GDPR;
- e) cooperare con il Garante e fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse ai trattamenti, fornire supporto e consulenza per i rapporti con gli interessati e con il Garante Privacy;
  - f) assistere nella predisposizione della regolamentazione sul trattamento dei dati personali;
- g) somministrare formazione continua e specifica sulle tematiche della protezione dei dati a favore dei funzionari AGIA con almeno n. 2 giornate in loco (in aggiunta a quelle di cui al comma precedente).

La formazione dovrà essere specifica a seconda delle diverse professionalità coinvolte nel trattamento (a titolo esemplificativo: formazione giuridica in ambito di protezione dei dati personali; formazione tecnica in materia di sicurezza informatica);

- i) predisporre linee guida, disposizioni operative, modulistica e policy applicative relative alla protezione dei dati personali e supporto normativo.
- Le tematiche, oggetto di specifica regolamentazione di interesse, potranno essere, a titolo di esempio:
- Analisi e codifica dei trattamenti dei dati Personali:
- Mantenimento del Registro delle attività di trattamento dei dati personali;
- Attivazione e gestione del Registro dei *Data Breach*;



- Attivazione del registro di segnalazioni e richieste di accesso ai dati personali;
- Formulazione di pareri relativi al bilanciamento tra riservatezza e trasparenza amministrativa alla luce del decreto legislativo n. 33/2013, così come riformato dal Decreto Legislativo n. 97/2016;
- Elaborazione di Linee Guida e di informative specifiche sul trattamento dei dati personali;
- Definizione di procedure di elaborazione e controllo degli atti di nomina dei responsabili incaricati ed amministratori di sistema e dei correlati adempimenti e loro revisione;
- Affiancamento nelle attività che comportano un trattamento di dati personali a responsabili esterni, compresa la predisposizione delle specifiche clausole previste dall'articolo 28 del GDPR;
- Elaborazione di procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali. Nel caso di attività ispettive promosse dall'autorità di controllo/Garante, dovrà assicurare la presenza del DPO presso la sede dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza con la massima tempestività.

CONSIDERATO di poter quantificare il valore della prestazione da acquisire in un importo che si presume inferiore a € 40,000;

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere ad autonoma procedura di acquisto, in osservanza: della normativa generale vigente in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con particolare riferimento all'articolo 36, comma 2, lettera a) come modificato dall'articolo 25 del Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

CONSIDERATO che dalle verifiche eseguite, non risultano attive convenzioni CONSIP di cui all'articolo 26, comma 3, della Legge 488/1999 (come sostituito prima dall'articolo 3, comma 166, L. 24 dicembre 2003, n. 350 e poi dall'articolo 1, Decreto Legge 12 luglio 2004, n. 168 e modificato dalla relativa legge di conversione) e all'art. 1 del D.L. 95/2012, commutati nella Legge 135/2012, aventi ad oggetto forniture identiche o comparabili con quelle della presente procedura di approvvigionamento;

VISTO l'articolo 1,comma 450, della legge 27 dicembre 2006,n.296, come modificato dall'articolo 7, comma 2, del d.l.n.52/2012 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1,comma 1,della legge 6 luglio 2012, n.94, in virtù del quale le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del DPR 207/2010;

VISTA la legge 27.12.2006 n. 296 come modificata dall'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*) che consente, tra l'altro, alle autorità indipendenti per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 5.000,00 di non fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;



RAVVISATA la necessità di sollecitare l'inoltro di manifestazioni di interesse finalizzate ad affidare il servizio di cui sopra mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56;

RITENUTO di dover pubblicare l'avviso esplorativo allegato al presente atto sul sito web istituzionale dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza in ottemperanza alle Linee Guida ANAC, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, adottate in attuazione dell'articolo 36, comma 7 del decreto legislativo 50/2016;

CONSIDERATO che l'importo previsto per il suddetto servizio per la durata di 12 mesi è pari ad € 4.800,00, .I.V.A. esclusa, ed è pertanto da ritenersi inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 50/2016;

ACQUISITO lo SMART CIG n. Z2F284D390

Tutto ciò premesso e considerato

#### DETERMINA

- di approvare l'unito schema di avviso esplorativo e il modello di domanda dallo stesso richiamato, preordinato all'eventuale affidamento, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., dei servizi volti a supportare, formare e indirizzare l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, anche per il tramite della figura del *Data Protection Officer*, organizzare la gestione dei registri previsti dal GDPR, nonché assumere il ruolo di Responsabile della Protezione Dati (D.P.O.), per la durata di 12 mesi, secondo le modalità che saranno nello specifico dettagliate negli eventuali inviti successivi;
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza <a href="www.garanteinfanzia.org">www.garanteinfanzia.org</a>, in ossequio alla normativa vigente in materia di Amministrazione Trasparente.

Roma, 08/05/2019

### LA DIRIGENTE

CORINALDESI CRISTIANA / Poste Italiane S.p.A.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.